



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 427 del 28/02/2025

Disposizioni a sostegno delle attività di clownterapia

Firmato da: Valeria Ciarambino



Consiglio regionale della Campania

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Contributi

Art. 3 Formazione

Art. 4 Disposizioni finanziarie

Art. 5 Entrata in vigore



Consiglio regionale della Campania

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della clownterapia quale trattamento umanizzante a supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie.
2. Per il conseguimento delle finalità previste al comma 1, la Regione promuove iniziative conoscitive, formative e di sostegno per il personale delle strutture sanitarie e delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della clownterapia, senza che ciò determini l'istituzione di una nuova figura professionale.

Art. 2

Contributi

1. La Regione, mediante la concessione di contributi economici, sostiene gli enti del terzo settore che operano nell'ambito della clownterapia e che svolgono attività per il sollievo psicologico ed emotivo, come giochi terapeutici e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo, attraverso il teatro e la musica, ai pazienti delle strutture sanitarie, durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio.
2. Possono accedere ai contributi previsti al comma 1 gli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che, per statuto, svolgono sul territorio regionale, con carattere di continuità e da almeno cinque anni, le attività previste al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti al presente articolo.

Art. 3

Formazione

1. La Regione promuove attività formative per il personale delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle strutture socio-sanitarie e assistenziali, nonché degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, che, per statuto, svolgono sul territorio regionale, con carattere di continuità e da almeno cinque anni, le attività previste al comma 1 dell'articolo 2.



Consiglio regionale della Campania

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della Missione 12, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 100.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento delle medesime somme della sulla Missione 15, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.